

O.d.g. del 26-11-2024

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 12

Delibera n° <u>151</u>	del <u>26-11-2024</u>
------------------------	-----------------------

Oggetto: REVISIONE PREZZI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA, STIPULATO CON HOLDING SERVICE S.R.L.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota Holding Service assunta al n. di prot. 12618 del 29/07/2024

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con ed il Capo Ripartizione Contratti ed Appalti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- A seguito di aggiudicazione della procedura aperta 07/2023, appositamente indetta, KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha stipulato con HOLDING SERVICE srl un contratto, registrato al protocollo aziendale al n. 0016663/2023 del 10/10/2023, per l'affidamento dei servizi di guardiania nel parcheggio "ICCO", sito in Taranto, dalle ore 04:00 alle ore 24:00, a decorrere dal 01/11/2023 al 31/10/2025.
- Con nota prot. 17888 del 31/10/2023, KYMA MOBILITÀ ha comunicato a Holding Service srl l'estensione dell'appalto, a partire dal 03/11/2023, agli orari 00:00-04:00, tutti i giorni, al corrispettivo biennale di Euro 36.731,49, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- Con PEC del 02/11/2023 ore 10:00, registrata al protocollo aziendale al n. 0017918/2023 del 02/11/2023 la Holding Service srl ha accettato formalmente l'estensione.
- Con nota assunta al n. di prot. 12618 del 29/07/2024 (**Allegato 1**), la Holding Service ha presentato formale istanza di revisione del suo corrispettivo; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e/o del successivo comma 2 del medesimo articolo 106., motivata con l'imprevedibile incremento per misura, modalità e tempistiche, dei costi della manodopera, connesso ad un presunto doppio rinnovo (giugno 2023 e febbraio 2024) del CCNL Vigilanza privata e Servizi Fiduciari, avvenuto, il secondo, a soli 9 mesi di distanza dal precedente: L' incremento è stato richiesto, pertan-

to, nella misura del 28,93% rispetto alle tariffe di aggiudicazione, con conseguente revisione dei corrispettivi contrattuali.

- Con riferimento alla possibilità di revisione dei prezzi per la fattispecie dell'aumento del costo della manodopera dovuto a causa del rinnovo del CCNL, il TAR Napoli 13/06/2024, n. 3735, ha ritenuto che, stabilendo l'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 (applicabile alla procedura in quanto indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti), che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute o imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra le quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. In tale ambito, secondo il TAR di Napoli, rientrano i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono.
- Il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 9 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
- Per quanto riguarda il "quantum" del richiesto riequilibrio, la quantificazione del 28,93%, operata da Holding Service, non appare corretta, per le ragioni di seguito esposte.
- Il primo dei due rinnovi del CCNL (valido dal 01/06/2023) è avvenuto prima del termine di scadenza di presentazione dell'offerta della procedura aperta 07/2023 (05/07/2023), aggiudicata ad Holding Service e, pertanto i livelli retri-

butivi da esso definiti non sono elemento sopravvenuto alla procedura di gara, ma elemento assodato, che ha contribuito alla formulazione dell'offerta.

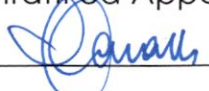
- Il CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza - sez. servizi fiduciari, con validità a partire dal 01/06/2023, ha previsto, per l'inquadramento livello D, ovvero quello posseduto dalla totalità dei dipendenti impegnati nell'appalto, una paga base di € 1.000,00.
- Il rinnovo del CCNL del 16/02/2024, con il quale è stato introdotto l'istituto della quattordicesima mensilità per tutte le categorie, ha innalzato la paga base del livello D ad € 1.128,21 (aumento del 12,82 % rispetto alla data presentazione dell'offerta), a partire dal 01/07/2024, livello retributivo applicabile ai lavoratori alla data dell'istanza di Holding Service. Tale paga base è stata innalzata ad € 1.160,71 a partire dal 01/10/2024 (aumento del 16,07 % rispetto alla data presentazione dell'offerta).
- Trattandosi di appalto per il quale la voce di costo della manodopera è quasi totalitario rispetto all'intero corrispettivo, appare, equo, riconoscere a Holding Service un'integrazione del corrispettivo dell'appalto nella misure dei sopracitati incrementi del costo della manodopera a partire dalla mensilità successiva alla data dell'istanza di revisione del corrispettivo di appalto.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016:

1. di autorizzare l'incremento del corrispettivo dell'appalto dei servizi di guardiania nel parcheggio "ICCO", sito in Taranto, nella misura del 12,82 % a partire dalla mensilità di agosto 2024 e nella misura del 16,07 % a partire dalla mensilità di ottobre 2024).
2. di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- Il Capo Ripartizione Contratti ed Appalti

- Il Direttore Generale f.f.

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti ...

DELIBERA

- A. di autorizzare l'incremento del corrispettivo dell'appalto dei servizi di guardiania nel parcheggio "ICCO", sito in Taranto, nella misura del 12,82 % a partire dalla mensilità di agosto 2024 e nella misura del 16,07 % a partire dalla mensilità di ottobre 2024).
- B. di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



Prot. 12618 del 28/01/25

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121-Taranto

Alla c.a.: RUP Ing. Domenico Pellicoro
Via pec: kymamobilita@pec.kymamobilita.it;

AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DELLE AREE E DEI SERVIZI DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO FUORI STRADA DI COMPETENZA DI KYMA MOBILITA' - CIG. 9850228949

(Istanza di rinegoziazione volta alla conservazione dell'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a, lett. c, D.Lgs. 50/2016 e/o comunque ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 106)

Spettabile Stazione Appaltante,

Vi scriviamo, in relazione all'affidamento indicato in oggetto, per segnalarVi l'esigenza di ripristinare il turbato equilibrio economico finanziario del relativo appalto, attraverso una revisione del suo corrispettivo; revisione che – nel caso di specie – potrà assumere le forme di una variazione contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e/o del successivo comma 2 del medesimo articolo 106.

Ci riferiamo – ma il dato Vi è ovviamente ben noto – all'abnorme e imprevedibile incremento, per misura, modalità e tempistiche, dei costi della manodopera, connesso al doppio rinnovo, intervenuto in repentina e perciò inattesa successione, tra giugno 2023 e febbraio 2024. In particolare in data 16 febbraio 2024, è stato sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle OO.SS. Filcams, CGIL, Fisascat CIS, UILTUCS, un ulteriore rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi Fiduciari, a soli 9 mesi di distanza dal precedente rinnovo del medesimo CCNL.

Il rinnovo del 16 febbraio 2024 comporta un incremento dei costi sul personale superiore al 28,93 %, con un impatto che non può essere assorbito da alcun operatore attivo sul mercato, e che è in grado di disarticolare l'equilibrio sinallagmatico di qualsiasi rapporto contrattuale in essere.

Tale rinnovo è un accadimento eccezionale e giammai prevedibile alla data di formulazione dell'offerta presentata dalla scrivente per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'incremento *de quo* riguarda l'intero settore a livello nazionale e produce effetti identici per tutti gli operatori senza effetti distorsivi in capo ad essi; esso pertanto non può in alcun modo alterare il confronto tra gli operatori economici partecipanti, applicandosi nella stessa misura su tutte le offerte.

HOLDING SERVICE srl

Sede legale e amministrativa: Via dei Vetrai 9/11 (Lotto 16) - 70026 Modugno (BA)
Sedi operative: Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano (MI); Via Lima, 7 - 00198 Roma (RM)
Via Timoleone, 23 - 95126 Catania (CT); Via Bertolotti, 7 - 10121 Torino (TO)
Via del Mercato Vecchio n.9/11 - 09124 Cagliari (CA)
C.F. e P. IVA 07437680726 - R.E.A. BA-557033
CONTATTI: tel +39 080 2193226 - email info@holdingservicesrl.it - www.holdingservicesrl.it

L'adeguamento si rende indispensabile sin da subito per la sostenibilità dei servizi in conseguenza diretta dell'aumento del costo del lavoro.

A riprova di quanto precede, si consideri che alcuni TAR già si sono pronunciati in merito agli effetti conseguenti a tale doppia (ed inattesa) tornata di rinnovi contrattuali, ritenendo che in capo alla stazione appaltante vi sia un obbligo di esaminare le correlate istanze di rinegoziazione avanzate dagli operatori economici; e ciò, si badi, addirittura anche ove ci si trovi in una fase anteriore alla stipulazione del contratto d'appalto.

In proposito, è stato recentemente statuito, proprio con riferimento al duplice rinnovo che precede, che *«una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza, se integrate da sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale (T.A.R. Piemonte, sez. II, 20.2.2023 n 180; sez. I, 28.6.2021, n. 667, nonché analogamente Cons. Stato, Sez. V, 11.4.2022, n. 2709)»* (T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 4 aprile 2024, n. 129 – **all. a**).

Più in particolare, è stato giudicato che, *«a fronte dell'allegazione della ricorrente di un repentino e significativo aumento del costo della manodopera conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, occorso dopo l'aggiudicazione e a breve distanza temporale dal precedente rinnovo»*, l'Amministrazione non può negare la rinegoziazione sulla scorta di affermazioni tautologiche e puramente autoreferenziali, ma è tenuta ad attivare una apposita istruttoria volta a verificare la permanenza dell'equilibrio contrattuale (*ibidem*).

E ciò, a maggior ragione, alla stregua del principio generale della conservazione dell'equilibrio contrattuale, oggi codificato all'art. 9 del D.Lgs. n.36/2023, ma immanente al sistema, dal momento che l'esecuzione di prestazioni contrattuali in perdita espone l'Amministrazione ad un deperimento qualitativo del servizio; esito inaccettabile alla luce dell'importanza delle prestazioni oggetto del contratto e del necessario orientamento al risultato sotteso all'affidamento di che trattasi.

Al riguardo, si allega la circolare di ANI Sicurezza, associazione datoriale sottoscrittrice del rinnovo del CCNL del 16.2.24, che evidenzia tra l'altro a pagina 7 (di 8) le percentuali di incremento generate e le rispettive basi di calcolo. Data la durata pluriennale dell'appalto in oggetto, con la presente si richiede un incremento percentuale del 28,93% rispetto alle tariffe di aggiudicazione (**all. b**).

Si allega altresì un precedente recentissimi precedenti, con i quali la Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo e la Regione Piemonte ASL di Torino hanno riconosciuto ai rispettivi aggiudicatari gli incrementi tariffari richiesti generati dalla sottoscrizione del rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari del 16.02.2024 (**all. c**).

Alla luce di tutto quanto precede, la scrivente Società

chiede

che codesta spett.le Amministrazione si pronunci sull'istanza di rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106, com. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, prendendo atto dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della situazione, e conseguentemente accordando un incremento percentuale del 28,93% rispetto alle tariffe di aggiudicazione, con conseguente revisione dei corrispettivi contrattuali, idoneo a consentire l'assorbimento dello *shock* connesso al duplice rinnovo contrattuale di cui si è dato conto.

In subordine, ove mai si ritenesse inapplicabile l'istituto di cui all'art. 106, co. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016, concedere comunque una modificazione dei prezzi entro i limiti previsti dall'art. 106, co. 2, D.Lgs. 50/2016 (sul che, cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2023, n. 6847, par. 9-10).

Nel restare in attesa di cortese riscontro, si porgono

Distinti saluti

(Holding Service S.r.l.)

All. ti: c.s.i.

HOLDING SERVICE srl

Sede legale e amministrativa: Via dei Vetrai 9/11 (Lotto 16) - 70026 Modugno (BA)

Sedi operative: Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano (MI); Via Lima, 7 - 00198 Roma (RM)

Via Timoleone, 23 - 95126 Catania (CT); Via Bertolotti, 7 - 10121 Torino (TO)

Via del Mercato Vecchio n.9/11 - 09124 Cagliari (CA)

C.F. e P. IVA 07437680726 - R.E.A. BA-557033

CONTATTI: tel +39 080 2193226 - email info@holdingservicesrl.it - www.holdingservicesrl.it